

**N. 2/2026 Ruolo Procedimento Unitario**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI VERBANIA**

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa Francesca Parola	Presidente
dott.ssa Antonietta Sacco	Giudice rel.
dott.ssa Caterina Sinico	Giudice

nel procedimento unitario iscritto al n. 2/2026 R.G.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata

promossa in proprio da

**BRAGA MARILENA** (C.F. BRGMLN55H70L746V), nata a Verbania (VB) il 30/06/1955 e residente in Via alla Cartiera n. 55 Verbania (VB), anche nella sua qualità di socia accomandataria/liquidatrice e quale legale rappresentante della **A-Z Service sas di Marilena Braga & C. in Liquidazione** (C.F. e P.IVA 01369260037), con sede in Via alla Cartiera n. 55 Verbania (VB)

**DEBITORI**

visto il ricorso depositato in data 21.1.2026, con il quale Marilena Braga ha chiesto la propria liquidazione controllata quale socia illimitatamente responsabile e quella della società da lei rappresentata, **A-Z Service sas di Marilena Braga & C. in Liquidazione**,

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata della società **A-Z Service sas di Marilena Braga & C in Liquidazione** e, per estensione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 270-256 CCII, della signora Braga quale socia illimitatamente responsabile, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che la società e la socia illimitatamente responsabile hanno sede e residenza in Verbania, e quindi hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania;

B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto la società debitrice non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a



liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: nello specifico, è stata prodotta tutta la documentazione utile (visura camerale della società da cui risulta che la stessa è in liquidazione dal 2018, dichiarazione dei redditi sociali degli ultimi tre anni, perizia di stima dell'immobile di proprietà della società in liquidazione, registro dei beni ammortizzabili, estratto dei ruoli dell'Agente della Riscossione e dichiarazione di credito degli ulteriori creditori, CRIF) da cui si evince che la società ricorrente non ha un attivo patrimoniale superiore a 300.000 euro, né debiti per 500.000 euro, né ricavi maggiori a 200.000 euro;

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, che illustra inoltre la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società debitrice e della sua socia illimitatamente responsabile, che indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni,

D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dai ricorrenti nel ricorso stesso;

F) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, infine, che, in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità della socia illimitatamente responsabile, il relativo provvedimento dovrà essere adottato dal Giudice relatore previa istanza e parere del Liquidatore;

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

### PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di **A-Z Service sas di Marilena Braga & C. in Liquidazione** (C.F. e P.IVA 01369260037), con sede in Via alla Cartiera n. 55 Verbania (VB), e **della sua socia illimitatamente responsabile BRAGA MARILENA** (C.F. BRGMLN55H70L746V), nata a Verbania (VB) il 30/06/1955, residente in Verbania, Via Alla Cartiera n. 55;

NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Antonietta Sacco;

NOMINA Liquidatore l'OCC, il dott. Alberto Scruzzi;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;



asigna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, comma 2, CCII;

avverte che, durante la liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere esperita e che, pertanto, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone, a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina al Liquidatore, ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

rimette al GD la determinazione dell'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità della socia illimitatamente responsabile, previa istanza e parere del Liquidatore;

dispone, altresì, che il Liquidatore in prossimità del decorso dei tre anni previsti dall'art. 282 CCII trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio ai fini di cui all'art. 282 CCII;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata all'istante e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Verbania nella camera di consiglio del 27.2.2026.

Il Giudice rel.

Dott.ssa Antonietta Sacco

Il Presidente

Dott.ssa Francesca Parola

